



COMUNE di ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

SETTORE 1°

✉ Via Roma, 7 – 03038 Roccasecca ☎ 0776 569836 📠 0776 567554 - C.F. 81001750603 – P. I.V.A. 00629710609
c.c.p.13531033 - c.c.p. (edilizia) 77339116 IBAN: IT91G0537274370000010000644
📧 protocollo: comune.roccasecca@legalmail.it mail: llpp@comune.roccasecca.fr.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER GLI ANNI 2026 – 2034 CIG. N. BBD2E2DA0E

<h1>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</h1>

Indice

CAPO I - *NORME GENERALI*

Art. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	pag. 3
Art. 2	DURATA DELLA CONCESSIONE	pag. 3
Art. 3	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ED ATTREZZATURE	pag. 4
Art. 4	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	pag. 4
Art. 5	DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI	pag. 4
Art. 6	LOCALI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	pag. 4
Art. 7	VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 4
Art. 8	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI	pag. 5
Art. 9	SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO - DANNI A TERZI	pag. 5
Art. 10	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	pag. 6

CAPO II - *SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO*

Art. 11	APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO	pag. 6
Art. 12	CONTROLLO	pag. 7
Art. 13	PULIZIA	pag. 7
Art. 14	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	pag. 8
Art. 15	SGOMBERO NEVE	pag. 8
Art. 16	APPOSIZIONE ACCESSORI FUNEBRI	pag. 8
Art. 17	TENUTA REGISTRI CIMITERIALI	pag. 8
Art. 18	ROTTURA CASSE MORTUARIE	pag. 8

CAPO III - *PRESTAZIONI A TARIFFA*

Art. 19	INUMAZIONI E TUMULAZIONI - NORMA GENERALE	pag. 9
Art. 20	INUMAZIONI E TUMULAZIONI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI	pag. 9
Art. 21	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NORMA GENERALE	pag. 10
Art. 22	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - DESCRIZIONE DEI SERVIZI	pag. 11
Art. 23	TRASLAZIONI	pag. 12
Art. 24	ILLUMINAZIONE VOTIVA	pag. 12
Art. 25	PENALITÀ	pag. 14
Art. 26	CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED ASSICURATIVA	pag. 15
Art. 27	DIVIETO DI SUBAPPALTO	pag. 16
Art. 28	DECADENZA E RISOLUZIONE	pag. 16
Art. 29	CONTROVERSIE	pag. 17
Art. 30	SPESE INERENTI AL CONTRATTO	pag. 17

CAPO IV - *RAPPORTI ECONOMICI TRA CONCESSIONARIA E COMUNE*

Art. 31	CANONE	pag. 17
Art. 32	TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI	pag. 17
Art. 33	AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E DEL CANONE	pag. 18

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione per la gestione dei servizi cimiteriali per gli anni 2026 - 2034 del Comune di Roccasecca Provincia di Frosinone.

Il concessionario si impegna a provvedere all'esecuzione dei seguenti servizi:

- *APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO SECONDO GLI ORARI IN VIGORE*
- *CONTROLLO*
- *PULIZIA AREA CIMITERIALE*
- *INUMAZIONI E TUMULAZIONI*
- *ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI*
- *TRASLAZIONI*
- *OPERE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SGOMBERO NEVE*
- *APPOSIZIONE DEGLI ACCESSORI IN BRONZO*
- *ILLUMINAZIONE VOTIVA*
- *RISCOSSIONE DEI CANONI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA E DEGLI IMPORTI PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI SECONDO LE TARIFFE VIGENTI*

I suddetti servizi saranno svolti nel rispetto di quanto previsto nel presente CAPITOLATO.

Qualora il Comune, nel corso del periodo di durata della concessione, ritenesse necessario modificare i servizi anche con l'aggiunta o l'eliminazione di alcuni di essi o di parte degli stessi, si procederà di comune accordo fra il concessionario e il Comune per determinare anche le eventuali maggiorazioni o diminuzioni economiche conseguenti.

In caso di ampliamento del Cimitero comunale oltre l'area esistente, durante il periodo di concessione dei servizi, il concessionario dovrà estendere l'effettuazione dei servizi stessi, previo concordamento con il Comune delle modifiche gestionali ed economiche da apportare al presente CAPITOLATO ed al contratto.

Trattandosi di concessione di servizi, la stessa è caratterizzata dal trasferimento della responsabilità di gestione, ossia il concessionario si assume tutti i rischi della gestione dei servizi di che trattasi ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, che sono, ad ogni effetto, dei servizi pubblici che, per nessuna ragione, può, quindi, essere so- spesi od abbandonati.

Qualora non sia raggiungibile un accordo la controversia sarà demandata, per la risoluzione, al Tribunale di Cassino (FR), secondo quanto previsto all'Art. 29 del presente CAPITOLATO.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 8 decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla consegna anticipata del servizio.

Le quote di abbonamento del servizio di illuminazione votiva saranno riferite agli anni dal 2026 al 2034, ai sensi di quanto previsto dal successivo Art. 24.D del presente CAPITOLATO.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del contratto, la procedura per l'affidamento della concessione dei servizi non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il concessionario cessante è tenuto a prestare i servizi fino alla comunicazione di nuova aggiudicazione e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

Allo scadere della concessione tutte le opere eseguite dal concessionario, in occasione di eventuali ampliamenti e/o adeguamenti, passeranno di proprietà del Comune. Le opere dovranno essere in perfetto stato di efficienza e, se non conformi alle norme contrattuali, dovranno essere adeguate a onere del concessionario.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ED ATTREZZATURE

Il concessionario, nello svolgimento dei servizi previsti nel presente CAPITOLATO, è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie.

Il concessionario assume l'obbligo di dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari (montaferetri, elevatori, argani, autocarri, motocarri, trattorino, spazzaneve, ecc.), gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche, i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei servizi previsti dal presente CAPITOLATO.

Tutti i macchinari, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza e di omologazione e prima dell'inizio dei servizi, l'elenco dei mezzi impiegati, dovrà essere consegnato al Comune.

Tutto il personale del concessionario dovrà indossare un'unica divisa e portare il cartellino di riconoscimento con fotografia e generalità individuali.

Prima dell'inizio dei servizi dovrà essere consegnato al Comune l'elenco del personale impiegato. E' facoltà del Comune richiedere al concessionario l'allontanamento e la sostituzione del personale per comportamento lesivo dell'immagine del Comune.

Art. 4 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è sempre responsabile sia di fronte al Comune, che ai terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali, per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresentante legale in carica ed ogni eventuale variazione di ragione sociale.

Dovrà altresì essere comunicato, ad avvenuto affidamento, il nominativo del responsabile tecnico dei servizi che sarà la persona preposta a tenere i contatti diretti con il Comune relativamente allo svolgimento dei servizi ed al rispetto delle disposizioni del presente CAPITOLATO.

Art. 5 – DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI

Il concessionario ha l'obbligo di avvertire subito gli uffici comunali competenti ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento dei servizi.

Malgrado la segnalazione fatta, il concessionario, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, dovrà adoperarsi, per quanto possibile, affinché i servizi abbiano il regolare svolgimento.

Art. 6 – LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Il Comune mette a disposizione del concessionario, gratuitamente e per tutta la durata del contratto, due locali all'interno dell'area cimiteriale, il primo dei quali sarà utilizzato come ufficio per il mantenimento dei contatti con la cittadinanza, in relazione ai servizi previsti dalla presente concessione, mentre il secondo sarà utilizzato come magazzino degli attrezzi necessari allo svolgimento di tali servizi.

Art. 7 – VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune ha diritto di verificare l'osservanza da parte del concessionario di tutti gli obblighi contenuti nel presente CAPITOLATO, nonché di indicare le eventuali inottemperanze riscontrate.

Di norma le indicazioni del Comune ed i contatti con il concessionario, necessari per la regolare esecuzione dei servizi, saranno fornite e tenute per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale – Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio “Settore I”.

Art. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

Il concessionario si intende obbligato, oltre che alle norme del presente CAPITOLATO, all'osservanza:

- a) del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- c) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione della Legge Regionale Lazio (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebrie cimiteriali);
- d) del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) del possesso degli attestati di formazione da parte del personale operante nella struttura cimiteriale quali addetti alle operazioni cimiteriali e di sepoltura;
- g) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, seppur emanate durante il periodo di concessione, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia e le malattie professionali;
- h) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- i) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili alla concessione in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia;
- j) di tutte le leggi e disposizioni relative al diritto al lavoro delle persone disabili.

Il concessionario, inoltre, si impegna e obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi.

Art. 9 – SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO – DANNI A TERZI

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, il concessionario assume nei confronti del personale impiegato ogni responsabilità inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture previste dal presente CAPITOLATO.

Prima della stipulazione del contratto il concessionario dovrà consegnare al Comune il documento di valutazione dei rischi riferito in modo specifico alle attività oggetto della concessione con le relative procedure esecutive ed operative che dovranno essere seguite dal personale impiegato nei servizi, nonché il DUVRI ove necessario.

Il suddetto documento è parte integrante del contratto.

Il concessionario assume, altresì, ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale, imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente CAPITOLATO, nonché dagli altri atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto.

Il concessionario risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del Codice Civile e delle altre norme di legge, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati, nello svolgimento dei servizi, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

A tal fine il concessionario si obbliga a:

- stipulare apposito contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un importo assicurato pari ad almeno € 1.000.000,00 per tutta la durata del periodo di concessione;

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della stipulazione del contratto.

Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

I servizi verranno svolti dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi dovranno essere forniti dal concessionario e dovranno essere omologati secondo le vigenti normative di sicurezza sul lavoro. Dovrà essere fornito dal concessionario l'elenco dettagliato dei mezzi che verranno impiegati nei servizi.

Il concessionario prima dell'avvio dei servizi dovrà fornire al Comune l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegati presso il Cimitero con i relativi documenti di omologazione.

Il concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata della concessione, sollevando il Comune ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Eventuali aperture di tombe private per verifiche eccezionali e/o straordinarie e/o per motivi igienici/sanitari, richieste dal Comune, dovranno essere effettuate dal concessionario, senza rimborso alcuno da parte del Comune.

Sono a totale carico del concessionario tutte le spese per le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, spostamento e riduzione di salme, richieste dal Comune per tombe e loculi di proprietà e non in concessione a terzi, nei limiti delle attività rientranti nella concessione .

CAPO II

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 11 – APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO

Il concessionario dovrà provvedere all'apertura e chiusura del Cimitero comunale secondo i seguenti orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale:

- dal 1 ottobre al 28 febbraio dalle ore 8,00 alle ore 17,00

- dal 1 marzo al 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 18,00

Nel periodo di commemorazione dei defunti l'orario di chiusura è prolungato dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Il periodo preciso verrà comunicato annualmente con nota scritta del Comune.

L'apertura e la chiusura deve essere garantita in tutti i giorni dell'anno, festività comprese.

Durante i periodi di apertura (ad esclusione dei giorni festivi) il concessionario dovrà sempre garantire la presenza di almeno un operatore presso il Cimitero comunale, dotato di cellulare di servizio il cui numero dovrà essere indicato su specifico cartello da posizionare all'ingresso del Cimitero.

E' richiesta nei giorni festivi oltre all'apertura e chiusura del cimitero, il recapito telefonico di un

operatore reperibile per qualsiasi evenienza che si dovesse verificare all'interno della struttura cimiteriale.

Il concessionario dovrà inoltre segnalare al Comune il nominativo, con relativo recapito telefonico, del responsabile del personale in servizio presso il Cimitero per ogni eventuale emergenza e/o necessità.

Deve essere, inoltre, garantita l'apertura e la chiusura del Cimitero comunale in caso di celebrazioni religiose effettuate durante l'anno e al di fuori dei normali orari di apertura.

Il concessionario dovrà anche garantire l'apertura e la chiusura del locale interno al Cimitero comunale ove possono essere temporaneamente, in via eccezionale, depositate le salme, anche oltre il normale orario di apertura del Cimitero comunale, previa autorizzazione da parte del Sindaco, o del Responsabile comunale dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio o dal personale delle Forze dell'Ordine autorizzato, senza nulla chiedere per lo svolgimento del servizio.

Art. 12 – CONTROLLO

Il concessionario, nell'ambito delle proprie competenze e senza con ciò assumere alcuna responsabilità, vigilerà affinché, sia da parte dei visitatori che da parte di personale eventualmente addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e decoroso, avvertendo tempestivamente la Polizia Municipale ove ne apparisse l'intervento necessario.

Il concessionario dovrà provvedere a verificare che i soggetti che intendono provvedere all'esecuzione di interventi manutentivi sulle tombe e/o monumenti privati siano in possesso della prescritta autorizzazione comunale.

In caso di mancanza della citata autorizzazione dovrà essere prontamente fatta segnalazione all'Ufficio tecnico comunale.

Il concessionario dovrà anche verificare che gli utenti autorizzati dal Comune ad accedere con la bicicletta e veicoli a motore all'interno del Cimitero comunale siano effettivamente in possesso della suddetta autorizzazione ed utilizzino la bicicletta unicamente come sostegno durante il movimento, segnalando qualunque irregolarità agli uffici comunali.

Dovranno anche essere segnalate al Comune le eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento dei servizi.

Art. 13 – PULIZIA AREA CIMITERIALE

Il concessionario dovrà provvedere a tenere pulita l'area cimiteriale con le seguenti modalità:

pulizia giornaliera

- raccolta dei rifiuti mediante spazzamento manuale o con mezzi meccanici in tutte le zone pavimentate, in ghiaietto, a verde, entro le mura e nell'immediato perimetro circostante al Cimitero comunale;
- pulizia del servizio igienico posto all'interno del Cimitero comunale, con rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio dei pavimenti e delle piastrelle di rivestimento, lavaggio con disinfezione dei water, degli orinatoi e dei lavabi, lavaggio e spolveratura delle porte interne ed esterne, fornitura e sostituzione della carta igienica, degli asciugamani di carta e del sapone liquido;
- pulizia dell'area attorno ai contenitori, in particolare dopo la raccolta dei rifiuti;
- raccolta delle corone di fiori appassiti e relativi fusti,

pulizia settimanale

- pulizia della chiesa posta all'interno del Cimitero, con rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio dei pavimenti con prodotti adeguati e spolveratura delle porte e delle suppellettili;
- pulizia della camera mortuaria con rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio dei pavimenti con prodotti adeguati e spolveratura delle porte e delle suppellettili;
- pulizia dei locali adibiti a ricovero dei mezzi d'opera e dei veicoli con rimozione delle ragnatele, spazzatura e raccolta dei rifiuti,

pulizia periodica

- pulizia semestrale delle caditoie di raccolta delle acque piovane;
- pulizia dei percorsi interni ai campi cimiteriali comuni compreso taglio del tappeto erboso, estirpazione di erbe infestanti (anche su autobloccanti) e livellamento del terreno con eventuale riporto dello stesso.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la fornitura delle attrezzature, dei materiali, dei prodotti e quanto occorra per le prestazioni precedentemente elencate.

Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere conferiti, a cura e spese del concessionario, secondo le previste procedure della raccolta differenziata in vigore nel Comune di Roccasecca (FR).

I rifiuti cimiteriali dovranno essere depositati negli appositi contenitori forniti dal Comune, attraverso il servizio di raccolta rifiuti, che provvederà al successivo smaltimento.

In caso di abbandono di rifiuti o di materiali da parte di chi esegue lavori di manutenzione dei monumenti e/o tombe private, il concessionario dovrà tempestivamente comunicare all'Ufficio tecnico comunale quanto verificatosi per gli opportuni interventi di pulizia e sistemazione.

Il Comune si impegna a revocare le autorizzazioni a svolgere lavori presso il Cimitero comunale a coloro che persistano nello sporcare, abbandonare rifiuti e materiale di risulta, senza provvedere alla pulizia, alla rimozione ed al ripristino allo stato originario dei luoghi.

Art. 14 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione di tutte le aree cimiteriali a verde mediante rasatura periodica dei prati, in modo tale che l'erba non superi mai i cm. 10 di altezza, falciatura ed estirpazione delle erbe infestanti nascenti sia sul suolo che negli interstizi degli autobloccanti, e intorno a manufatti pubblici, potatura delle siepi, degli arbusti e loro eventuale estirpazione.

I suddetti interventi dovranno essere effettuati anche in corrispondenza delle aree verdi poste nell'immediato perimetro esterno del Cimitero comunale.

Restano a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria e di estirpazione di alberi di alto fusto e tutte le ripiantumazioni, ad esclusione di quanto proposto da parte del concessionario nell'Offerta Tecnica, proposta in gara per l'appalto della presente concessione.

Nel periodo estivo il concessionario dovrà provvedere alla bagnatura di tutte le aiuole e le fioriture esistenti nelle aree verdi indicate nel presente articolo.

Art. 15 – SGOMBERO NEVE

Il concessionario, in caso di nevicata, dovrà provvedere con adeguata attrezzatura allo sgombero della neve lungo tutti i viali interni al Cimitero comunale ed in corrispondenza degli ingressi.

Le operazioni di sgombero, in caso di nevicata notturna, dovranno iniziare alle ore 5,00 e concluse entro 4 ore dall'inizio delle operazioni stesse e dovranno essere eseguite con mezzi idonei.

E' obbligo del concessionario provvedere inoltre allo spargimento, lungo tutti i percorsi interni ed in corrispondenza degli ingressi, di cloruro di sodio in caso di gelate notturne per evitare pericoli al transito pedonale.

La responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose, in tali occasioni, è unicamente del concessionario.

La fornitura di cloruro di sodio da spargere in caso di gelate è a totale carico del concessionario.

Art. 16 – APPOSIZIONE ACCESSORI FUNEBRI

Il concessionario, potrà provvedere all'apposizione, sulle tombe di famiglia, sui loculi, sulle cellette ossario di accessori funebri (scritte, fotografie, portafiori, portalumini, ecc.), su richiesta dei concessionari delle stesse/i, nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dagli atti di concessione, rilasciati unicamente dall'Ufficio tecnico comunale,

riguardanti le singole sepolture.

Art. 17 – TENUTA REGISTRI CIMITERIALI

Il concessionario dovrà provvedere alla compilazione dei registri cimiteriali nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – ROTTURA CASSE MORTUARIE

Nel caso di rottura di casse nei colombari, conseguentemente a rotture dovute ad esplosione da gas putrefattivi, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'immediata pulizia di tutte le superfici esterne interessate (lastre chiusura loculi, pareti verticali, pavimento porticato) mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti.

La ditta concessionaria dovrà immediatamente provvedere a segnalare all'Ufficio tecnico comunale gli estremi identificativi della sepoltura per la conseguente ricerca dei parenti del defunto che dovranno accollarsi l'onere delle spese di apertura e chiusura del loculo, previa sostituzione della cassa mortuaria.

In caso di rottura di casse in tombe private, i concessionari dovranno essere avvisati dalla ditta concessionaria oppure dall'Ufficio tecnico comunale; le spese di pulizia, di disinfezione, l'apertura e chiusura della tomba e la sostituzione della cassa mortuaria, sono a totale carico dei privati concessionari.

CAPO III

PRESTAZIONI A TARIFFA

Art. 19 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – NORMA GENERALE

Il concessionario provvederà a ricevere le salme presso il Cimitero comunale ed accompagnarle sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione ed effettuando tutte le operazioni di inumazione o tumulazione.

Tutte le operazioni previste negli artt. 20 - 21 - 22 - 23 del presente CAPO III dovranno essere effettuate unicamente dalla ditta concessionaria, previa verifica del possesso da parte dei titolari delle concessioni cimiteriali, di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 20 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

E' compito del concessionario provvedere ai seguenti servizi con le modalità operative indicate:

20.1 - INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

- scavo eseguito a macchina e/o a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, previa installazione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti;
- in caso di eventuale riquadramento eseguito a mano delle pareti e del fondo dello scavo dovrà essere predisposta idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti;
- deposito del terreno in prossimità dello scavo, evitando danneggiamenti alle sepolture adiacenti e possibile franamento del terreno nello scavo;
- le eventuali ossa rinvenute durante le operazioni di scavo dovranno essere raccolte nelle apposite cassette e depositate nelle cellette ossario o nell'ossario comune. Gli eventuali indumenti od altro materiale dovranno essere smaltiti utilizzando gli appositi contenitori forniti dal Comune;
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo con il terreno depositato a margine dello stesso e successiva compattazione del materiale;
- carico del materiale di risulta e trasporto dello stesso con mezzi meccanici in area esterna al Cimitero comunale;

- formazione di aiuola in terra;
- pulizia e sistemazione dell'area;
- eventuale apporto di terreno con relativa compattazione in caso di cedimenti e/o assestamenti del precedente reinterro per tutte le volte necessarie fino alla completa stabilizzazione del riempimento effettuato. L'onere del terreno da apportare per garantire la stabilizzazione è a completo carico del concessionario.

Non è concesso lo scavo a trincea per la predisposizione di due o più inumazioni, se non richiesto dal Comune, per casi eccezionali.

20.2 - TUMULAZIONE

A) IN LOCULO:

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- tumulazione del feretro con apposito montafretri;
- chiusura del loculo mediante lastra prefabbricata in cls o mediante realizzazione di muro in mattoni, da effettuarsi immediatamente al termine delle operazioni di tumulazione e nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata in cls;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- fornitura di materiale edile vario;
- pulizia e sistemazione dell'area.

B) IN CELLETTE OSSARIO/CINERARIE:

- rimozione della lastra di chiusura della celletta ossario;
- tumulazione dei resti mortali con apposito montafretri;
- chiusura della celletta ossario mediante lastra prefabbricata in cls o mediante realizzazione di muro in mattoni da effettuarsi immediatamente al termine delle operazioni di tumulazione;
- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura della celletta o sigillatura della lastra prefabbricata in cls;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- fornitura di materiale edile vario;
- pulizia e sistemazione dell'area.

C) IN TOMBE INTERRATE E/O FUORI TERRA:

- sollevamento della lastra di chiusura della tomba e dell'eventuale sigillo in cemento e/o rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza del loculo ove dovranno essere tumulati il feretro o i resti mortali;
- tumulazione del feretro o dei resti mortali mediante mezzi meccanici idonei al posizionamento degli stessi in corrispondenza del piano di tumulazione;
- chiusura del loculo mediante realizzazione di muro in mattoni e/o lastra in cls prefabbricata, ove possibile in base alla dimensione dei loculi, e nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata in cls;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura e dell'eventuale sigillo in cemento;
- fornitura di materiale edile vario;
- pulizia e sistemazione dell'area.

Tutte le operazioni elencate nel presente Art. 20 sono di carattere generale e, pertanto, in caso di particolari inumazioni e/o tumulazioni che dovessero richiedere ulteriori operazioni oltre a quelle elencate, il concessionario dovrà provvedere ad effettuare tutto quanto necessario ed indispensabile per il regolare svolgimento del servizio senza possibilità di pretendere ulteriori e/o diversi pagamenti rispetto alle vigenti tariffe approvate dal Comune.

Art. 21 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – NORMA GENERALE

Le esumazioni ed estumulazioni sono regolate dalle specifiche norme previste dal D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale del concessionario che esegue le suddette operazioni dovrà indossare idonee protezioni igienico/sanitarie.

Il concessionario dovrà provvedere, nel caso di esumazione ordinaria, al collocamento delle ossa nell'ossario comune, o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali, previa deposizione in apposita cassetta di zinco, nella celletta ossario.

I resti mortali provenienti dalle operazioni di estumulazione dovranno essere depositati in apposite cassette per il posizionamento in cellette e/o tombe di famiglia previo specifico atto di concessione rilasciato dal Comune.

In mancanza del previsto atto di concessione al privato, i resti mortali dovranno essere depositati nell'ossario comune.

Tutto il materiale rinvenuto nelle operazioni di esumazione ed estumulazione dovrà essere, a cura del concessionario, depositato negli appositi contenitori forniti dal Comune, che provvederà allo smaltimento degli stessi.

I contenitori dovranno essere posizionati in luogo protetto, asciutto ed al riparo da qualsiasi intemperie.

Art. 22 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. DESCRIZIONE DEI SERVIZI.

E' compito del concessionario provvedere ai seguenti servizi:

22.1 - ESUMAZIONI DA CAMPO COMUNE

- scavo eseguito a macchina e/o a mano fino al raggiungimento del feretro previa installazione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti;
- deposito del terreno in prossimità dello scavo, evitando danneggiamenti alle sepolture adiacenti e franamenti del terreno rimosso nello scavo;
- apertura del feretro e raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno;
- sistemazione delle cassette di zinco in cellette ossario, in tomba di famiglia o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- riduzione, mediante opportuna attrezzatura, delle parti di legno ed in metallo, disinfezione delle stesse, raccolta unitamente agli eventuali indumenti ed imbottiture e sistemazione nei contenitori forniti dal Comune;
- reinterro dello scavo eseguito a macchina con il terreno depositato a margine dello stesso;
- pulizia e sistemazione dell'area;
- eventuale apporto di terreno con relativa compattazione in caso di cedimenti e/o assestamenti del precedente reinterro per tutte le volte necessarie fino alla completa stabilizzazione del riempimento effettuato. L'onere del terreno da apportare, per garantire la stabilizzazione, è a completo carico del concessionario.

RINVENIMENTO DI SALME INDECOMPOSTE

Durante le operazioni di esumazione, in caso di rinvenimento di salme indecomposte, le stesse dovranno essere collocate in apposita cassa di legno fornita dai parenti del defunto e nuovamente inumate secondo le procedure indicate al precedente punto 20.1.

E' possibile anche procedere alla tumulazione, previa collocazione del feretro nella doppia cassa, ai sensi degli artt. 30, 31 e 77 del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

22.2 - ESTUMULAZIONI

A) DA LOCULO

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- montaggio di ponteggio o utilizzo di montafereetri per l'estumulazione;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricato;

- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno;
- sistemazione delle cassette di zinco in cellette ossario, in tombe di famiglia o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- riduzione, mediante opportuna attrezzatura, delle parti in legno ed in metallo, disinfezione delle stesse, raccolta unitamente agli eventuali indumenti ed imbottiture e sistemazione in contenitori forniti dal Comune;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- pulizia e sistemazione dell'area.

B) DA CELLETTA OSSARIO

- rimozione della lastra di chiusura della celletta;
- montaggio di ponteggio o utilizzo di montafereetri per l'estumulazione;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricato;
- trasferimento delle cassette in altre cellette, in loculi, in tombe di famiglia o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- pulizia e sistemazione dell'area.

C) DA TOMBA INTERRATA E/O FUORI TERRA

- sollevamento della lastra di chiusura della tomba, dell'eventuale sigillo in cemento e/o rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza del loculo ove dovrà essere estumulato il feretro;
- montaggio di ponteggio o utilizzo di montafereetri;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricata;
- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno;
- sistemazione delle cassette di zinco in cellette ossario, in tombe di famiglia o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- riduzione, mediante opportuna attrezzatura, delle parti in legno ed in metallo, disinfezione delle stesse, raccolta unitamente agli eventuali indumenti ed imbottiture e sistemazione in contenitori forniti dal Comune;
- posa della lastra di chiusura della tomba;
- pulizia e sistemazione del piano del loculo e dell'area.

Tutte le operazioni elencate nel presente Art. 22 sono di carattere generale e, pertanto, in caso di particolari esumazioni e/o estumulazioni che dovessero richiedere ulteriori operazioni oltre a quelle elencate, il concessionario dovrà provvedere ad effettuare tutto quanto necessario ed indispensabile per il regolare svolgimento del servizio senza possibilità di pretendere ulteriori e/o diversi corrispettivi rispetto alle vigenti tariffe elencate nel successivo Art. 33 del presente CAPITOLATO.

Art. 23 – TRASLAZIONI

Per le operazioni di traslazione e/o trasferimento di salme effettuate nell'ambito dello stesso Cimitero comunale, la descrizione dei servizi è la stessa delle esumazioni, estumulazioni, inumazioni e tumulazioni così come indicate ai precedenti punti del presente CAPITOLATO.

Art. 24 – ILLUMINAZIONE VOTIVA E INTESAZIONE UTENZA ACQUA

24.A) Oggetto

Il concessionario dovrà provvedere alla distribuzione dell'energia elettrica ed all'installazione di lampade votive nel Cimitero comunale.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione ed alla manutenzione degli impianti per l'illuminazione elettrica votiva delle tombe, delle cappelle, dei loculi, delle cellette ossario e delle lapidi, esistenti e costruende, site all'interno del perimetro del Cimitero comunale.

E' compresa, a totale carico ed onere del concessionario, anche la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici a servizio della Chiesa cimiteriale e di tutti i servizi ed aree interne del Cimitero comunale.

24.B) Obblighi del concessionario

Sono a totale carico del concessionario i seguenti oneri ed obblighi:

- 1) interessarsi che l'impianto delle lampade votive funzioni ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di Energia Elettrica da parte dell'Ente fornitore, ecc...);
- 2) intestazione, entro dieci giorni dall'affidamento dei servizi, dell'utenza inerente la fornitura di acqua, comprese le spese relative alla stipula del contratto ed il conseguente pagamento delle fatture;
- 3) esecuzione dei lavori necessari alla gestione ordinaria degli impianti, comprese le opere murarie e il **completamento dell'impianto di illuminazione nei blocchi di loculi sprovvisti dello stesso**;
- 4) revisioni periodiche, manutenzioni ordinarie, opere di manutenzione straordinaria, rifacimenti ed adeguamenti degli impianti esistenti che si rendessero necessari onde conservarli sempre in buono stato di funzionamento;
- 5) provvedere alla sostituzione gratuita, diligente e tempestiva delle lampade non funzionanti (fulminate, rotte o asportate), entro 5 (cinque) giorni dalla segnalazione del guasto;
- 6) osservanza di tutte le norme CEI vigenti ed emanate nel periodo di concessione ed utilizzo di materiali ed apparecchi muniti del marchio di qualità (IMQ);
- 7) alimentazione delle lampade a bassissima tensione tale da garantire, comunque in ogni punto luce dell'intero impianto, un'intensità luminosa pari a 26/28 lux;
- 8) adeguare gli impianti di illuminazione votiva esistente ed eventuale e futura estensione, sulla base delle disposizioni di legge in materia.

Tutti i lavori manutentivi, non dipendenti da manomissioni o distacchi per morosità, relativi agli impianti ed agli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal concessionario che vi provvederà con proprio personale, senza nulla chiedere al Comune ed agli utenti.

Il concessionario è tenuto a demolire e ricostruire tutte le opere dallo stesso eseguite in difformità dalle prescrizioni citate nel presente CAPITOLATO, dalle norme CEI in vigore e da quanto prescritto dall'Ufficio tecnico comunale. Il concessionario non è responsabile dei lavori eseguiti da ditte esterne per eventuali ampliamenti del Cimitero comunale appaltati dal Comune.

In caso di ampliamenti del Cimitero comunale, il Comune è libero di procedere all'appalto dei lavori, comprensivi delle opere elettriche riguardanti l'illuminazione votiva, senza che il concessionario dei servizi possa rivendicare alcun diritto di esecuzione diretta o vantare prelievi.

Tutti gli impianti dovranno funzionare senza interruzione giorno e notte, salvo le sospensioni per lavori straordinari. Ove il servizio non procedesse regolarmente per cause imputabili al concessionario, ed ove questi non osservi il presente CAPITOLATO e le clausole contrattuali, il Comune provvederà a diffidarlo assegnando adeguato termine per ogni regolarizzazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

24.C) Condizioni per allacciamenti ed abbonamenti

I concessionari di loculi, cellette, tombe di famiglia e sepolture in campo comune, qualora intendano installare una o più lampade votive, devono presentare richiesta di allacciamento direttamente alla ditta concessionaria, compilando apposita domanda su moduli forniti dalla stessa. Tale domanda

dovrà contenere il nominativo ed il numero della concessione cimiteriale, il quantitativo delle lampade da installare, il nominativo e l'indirizzo del richiedente, il corrispettivo per spese di impianto e quello annuo d'abbonamento.

I nuovi allacciamenti dovranno essere realizzati entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione delle domande da parte dei cittadini concessionari.

L'abbonamento avrà la durata di un anno con scadenza 31 dicembre e si intenderà rinnovato tacitamente per ugual periodo qualora non intervenga disdetta 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante PEC o strumenti equivalenti.

La quota di abbonamento potrà essere riscossa dal concessionario a partire dal mese di giugno dell'anno di riferimento.

La quota di abbonamento riferita al 1° anno di allacciamento dovrà essere conteggiata con riferimento agli effettivi mesi di funzionamento dell'allacciamento (la quota mensile deve essere considerata per frazioni superiori a 15 giorni).

Sarà tollerato un periodo di mora non superiore a 60 (sessanta) giorni, trascorsi i quali la ditta concessionaria, dopo l'invio di sollecito mediante PEC o strumenti equivalenti, revocherà l'abbonamento e trascorsi ulteriori dieci giorni, interromperà la corrente.

Il concessionario deve trasmettere al Comune l'elenco degli utenti morosi che sono stati sollecitati per regolarizzare il pagamento dell'abbonamento annuale.

L'esecuzione delle opere di riallaccio saranno considerate equivalenti a nuovo allacciamento e, pertanto, l'utente dovrà provvedere a pagare il corrispettivo previsto per le spese d'impianto.

I pagamenti delle quote di impianto ed abbonamento andranno effettuati dall'utente attraverso un bollettino postale, che la ditta concessionaria provvederà a far recapitare all'utente, attraverso il servizio postale o altra forma di servizio a domicilio.

Il concessionario, per facilitare il pagamento dell'abbonamento annuale, potrà garantire la presenza di un proprio incaricato presso il Cimitero comunale per almeno 10 (dieci) giorni durante il mese in cui viene fissata la riscossione.

Il suddetto periodo dovrà essere reso noto alla cittadinanza con specifici avvisi a carico del concessionario, dopo averne fornito preventiva informazione al Comune.

E' vietato agli abbonati di asportare e cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire impianti non autorizzati, cedere o subaffittare la corrente, accendere ceri nel lampadario contenente la lampada.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo ogni altra azione civile o penale.

Il concessionario su richiesta del Comune deve fornire, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta medesima, l'elenco aggiornato degli abbonati o altri dati relativi al servizio.

24.D) Disposizioni generali e tariffe

Allo scadere del contratto di concessione l'impianto d'illuminazione dovrà essere consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento.

Tutte le opere, le attrezzature ed i materiali costituenti l'impianto esistente sono di proprietà del Comune, così come resteranno di proprietà del Comune tutte le installazioni, modifiche ed ampliamenti che si renderanno necessari e che dovranno essere eseguiti dal concessionario a sue cure e spese durante il periodo della concessione.

Al termine del contratto il concessionario dovrà consegnare al Comune, l'elenco completo dei nominativi degli utenti e loro indirizzo, allacciati all'illuminazione votiva. Il suddetto elenco, modificabile, dovrà essere consegnato in formato informatico su cd, gratuitamente e senza nulla pretendere.

Le interruzioni di energia elettrica indipendenti dal concessionario e causate da forza maggiore non daranno luogo a responsabilità, rimborsi o pretese di sorta.

Le lampade votive delle tombe, degli ossari e della chiesa del Cimitero comunale, sono di proprietà del Comune di Roccasecca (FR) e saranno illuminate e manutenzionate gratuitamente e, pertanto, l'onere economico è a totale carico del concessionario.

Gli utenti dovranno corrispondere al concessionario del servizio gli importi, al netto di eventuale I.V.A. di legge, per allacciamenti ed abbonamenti all'illuminazione votiva, determinati con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 25 – PENALITA'

In caso di inosservanza o di inadempienze da parte del concessionario delle norme contenute nel presente CAPITOLATO, il Comune applicherà una penale variabile da € 1.000,00 ad € 3.000,00, in relazione alla gravità dell'inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni e l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta inviata al concessionario per PEC o strumenti equivalenti, che avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione.

Nei 30 (trenta) giorni successivi il Comune, dopo aver effettuato una valutazione delle giustificazioni addotte, determinerà l'eventuale importo definitivo della penale, che dovrà essere corrisposta dal concessionario nei 30 giorni successivi alla comunicazione di applicazione della penale.

Il decorso infruttuoso del suddetto termine autorizza il Comune a rivalersi sul deposito cauzionale.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti dagli Artt. 16 e 24.C del presente CAPITOLATO, il Comune si riserva di procedere all'applicazione delle penali nei confronti del concessionario oltre all'eventuale attivazione delle procedure di rimborso agli utenti che hanno subito disservizi e/o ritardi.

Art. 26 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA ED ASSICURATIVA

Per la partecipazione alla gara deve essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% del valore della concessione, con le modalità previste nel bando di gara.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto nei termini previsti per colpa e/o per inadempienza dell'aggiudicatario, il Comune incamererà la cauzione provvisoria revocando l'aggiudicazione.

Le garanzie dovranno essere conformi agli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio dovrà essere corredata da una polizza fidejussoria pari al 2% dell'importo dei lavori, (vedi cod cont. 36/23). L'aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto del servizio, salvo la maggiorazione prevista in caso di ribassi d'asta superiore al 10% (vedi cod 36/23).

Competerà al Comune un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo.

1) per il mancato pagamento del canone riconosciuto al Comune nei tempi prescritti all'Art. 31 del presente CAPITOLATO, pari a due canoni annui corrispondenti a quanto offerto in fase di gara nel rispetto delle modalità previste dal BANDO DI GARA.

Le garanzie realizzate mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Al concessionario incomberà l'obbligo, sotto pena di decadenza dalla concessione, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario entro il termine stabilito dal Comune e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Il deposito cauzionale resterà vincolato sino all'esaurimento degli obblighi derivanti dalla concessione e sarà restituito entro 60 (sessanta) giorni dallo scadere di tale termine salvo i casi di decadenza o di inadempienza contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

4) La ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, copia delle polizze assicurative RCT/RCO di importo pari ad almeno €1.000.000,00, per ogni polizza, di validità per tutto il periodo di concessione.

Art. 27 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È consentito il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023..

Art. 28 – DECADENZA E RISOLUZIONE

Il Comune si riserva il pieno diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi senza che il concessionario possa eccepire o pretendere alcunché per una o più delle seguenti cause:

- 1) mancata assunzione dei servizi alla data definita;
- 2) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in gestione, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune;
- 3) negligenza o deficienza nell'espletamento dei servizi con frequente ripetersi di infrazioni (in numero di cinque) alle disposizioni di cui al CAPITOLATO;
- 4) inosservanza dell'Art. 26 del presente CAPITOLATO;
- 5) inosservanza ripetuta nel tempo delle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi;
- 6) impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune, qualora gli ostacoli non siano stati rimossi nei termini prefissati dal Comune stesso;
- 7) violazione dell'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta;
- 8) violazione di norme di legge o perdita da parte del concessionario di uno dei requisiti essenziali per la permanenza del rapporto contrattuale;
- 9) eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria;
- 10) violazione del divieto di subappaltare in qualsivoglia modo ed a qualsiasi titolo, i servizi oggetto del presente CAPITOLATO o parte di essi;
- 11) apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto aggiudicatario o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- 12) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- 13) cessione del contratto.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

La decadenza comporterà, in ogni caso, l'incameramento di diritto della cauzione, senza che ciò costituisca pregiudizio al Comune per eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto, il Comune ha la facoltà di farsi consegnare dal concessionario tutti i macchinari, le attrezzature, i materiali e quant'altro occorre per la gestione dei servizi oggetto del presente CAPITOLATO; in altri termini tutto quanto sia necessario, anche sotto il profilo amministrativo per non interrompere lo svolgimento dei servizi.

Il concessionario si dovrà presentare, nel termine assegnato dal Comune, per la redazione dell'apposito verbale di ricognizione e di consistenza. Qualora il concessionario non si presenti per la redazione del verbale di cui sopra e per la consegna dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro occorre per la gestione dei servizi, il Comune procederà d'ufficio alla presenza di due testimoni.

I macchinari, le attrezzature, i materiali e quant'altro occorre per la gestione dei servizi, qualora rilevati in via definitiva dal Comune con procedura d'urgenza, saranno valutati e liquidati di comune accordo fra le parti o in caso di disaccordo con ricorso al Tribunale di Cassino (FR).

Ogni eventuale spesa diretta o indiretta o danno conseguente alla pronuncia di decadenza o alla

risoluzione del contratto sono a totale carico del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art. 29 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia e di qualsivoglia natura che dovesse sorgere tra le parti relativamente al presente CAPITOLATO che non potrà essere risolta in via amichevole sarà deferita al TAR Lazio.

Art. 30 – SPESE INERENTI AL CONTRATTO

Tutte le spese dirette ed indirette inerenti e comunque conseguenti alla gestione di cui al presente CAPITOLATO, come pure quelle relative alla stipulazione del contratto, comprese le imposte e le tasse, saranno a totale carico del concessionario.

Il concessionario è espressamente obbligato a rimborsare al Comune tutte le spese di qualsiasi tipo che il Comune dovesse sostenere per inadempimenti dello stesso agli obblighi ad esso spettanti, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti o diversi provvedimenti che possano essere di competenza del Comune.

CAPO IV

RAPPORTI ECONOMICI TRA CONCESSIONARIA E COMUNE

Art. 31 – CANONE

Il concessionario riconosce al Comune un canone annuo corrispondente a quanto offerto in fase di gara nel rispetto delle modalità previste dagli atti di gara e dal presente capitolato.

Il canone riconosciuto al Comune dovrà essere versato dal concessionario in 2 (due) rate semestrali anticipate di uguale importo scadenti il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno.

Per l'anno 2026, il concessionario verserà al Comune la prima rata, pari ai mesi effettivo servizio anticipati, dell'offerta economica proposta dal concessionario.

Art. 32 – TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

A fronte delle prestazioni indicate al Capo III del presente CAPITOLATO, spettano al concessionario i corrispettivi al netto di eventuale I.V.A. di legge, determinati con deliberazione di Giunta comunale. Gli importi saranno versati dai richiedenti i servizi direttamente al concessionario prima dell'effettuazione delle operazioni e previa acquisizione della prevista autorizzazione comunale. Il concessionario dovrà rilasciare specifica quietanza del pagamento avvenuto.

Art. 33 – AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E DEL CANONE

Il concessionario ha facoltà di richiedere al Comune, a far corso dal 2° anno, con decorrenza dalla data del contratto, l'aggiornamento delle tariffe indicate agli Artt. 24.D e 32 del presente CAPITOLATO.

L'aggiornamento annuale dovrà essere richiesto con lettera PEC o strumenti equivalenti per la conseguente verifica ed approvazione da parte del Comune.

La richiesta dovrà essere completa della documentazione comprovante la variazione del costo della mano d'opera del personale addetto, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e da ogni eventuale ulteriore documento e/o atto ritenuto attinente alla richiesta.

Il concessionario dovrà inoltre produrre tutta la documentazione integrativa, che il Comune riterrà eventualmente opportuno richiedere prima dell'adozione dell'atto amministrativo di approvazione, dell'aggiornamento delle tariffe, nella misura del 100% della variazione ISTAT FOI.

La percentuale di aggiornamento delle tariffe sarà applicata anche al canone che il concessionario riconosce al Comune come previsto all'Art. 31 del presente CAPITOLATO.